



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

## **Agevolazioni per imprese energivore e gasivore – Chiarimenti.**

Con la Risoluzione n. 27 del 19.6.2023 e l'Interpello n. 335 del 20.6.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta a favore delle imprese a più alto consumo energetico.

Si indicano di seguito i chiarimenti dei due provvedimenti indicati in oggetto.

### **RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.27 DEL 19.6.2023**

L'Agenzia ha precisato che è possibile sanare, mediante l'istituto della *remissione in bonis*, il mancato invio della comunicazione dei crediti d'imposta per energia elettrica e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 (previsti rispettivamente dal cd *DL Aiuti bis* e dai cd *DL Aiuti ter* e *DL Aiuti quater*), il cui termine era fissato entro il 16 marzo 2023.

A tal proposito l'Agenzia ha chiarito che la mancanza di tale comunicazione, ritenuta adempimento formale, non inficia l'esistenza del credito ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione.

Pertanto, la suddetta *remissione in bonis* dovrà essere effettuata prima del termine ultimo per l'utilizzo del credito fissata al 30 settembre 2023.

Le imprese interessate potranno utilizzare tale procedura utilizzando l'apposito canale telematico dedicato che l'Agenzia riaprirà dandone preventivo avviso sul proprio sito (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>).

### **INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE N.335 DEL 20.6.2023**

L'Agenzia ha chiarito che il credito d'imposta per le imprese energivore relativo al secondo trimestre del 2022 (previsto dal cd *DL Energia* – DL n.17/2022 come convertito dalla



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

L.n.34/2022) non deve essere considerato quale sussidio ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (previsto dal cd DL Aiuti bis – DL n.115/2022 come convertito dalla L.n.142/2022).

Il chiarimento si è reso necessario poiché, in virtù del suddetto *DL Aiuti bis*, ai fini dell'ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 per le imprese energivore (ossia quelle che in base al DM MISE 21 dicembre 2017 consumano almeno 1 GWh/anno e il cui rapporto tra costo dell'energia utilizzata e valore aggiunto –cd VAL– deve essere almeno pari al 20 per cento) devono essere calcolati i costi per kWh della componente energia elettrica sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

L'Agenzia ha osservato infatti che il perdurare della situazione di crisi energetica ha fatto in modo che il legislatore prorogasse le misure originarie ma che i diversi interventi debbano considerarsi quale beneficio unitario.

**Rif. 95 – 2023**

